



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2903 di data 9 novembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'allargamento della parte bassa della pista da sci da discesa n. 11/3/11 denominata "GABIA 1", nella skiarea Col Rodella in Comune di Campitello di Fassa.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 25 giugno 2020, con la quale la società Johannes Prinoth s.a.s., con sede a Campitello di Fassa, Streda de Salin, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'allargamento della parte bassa della pista da sci da discesa n. 11/3/11 denominata "GABIA 1", nella skiarea Col Rodella in Comune di Campitello di Fassa.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma Andrea Boghetto, datati giugno 2020, sostituiti a seguito di elaborazioni e datati settembre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede di allargare il tratto di pista prospiciente al rifugio, il quale presenta una larghezza insufficiente all'agevole passaggio degli sciatori, sia quelli in transito che quelli che accedono al rifugio, e dei mezzi battipista. Gli interventi che si distribuiscono sulla superficie di 4230 mq con movimentazioni di terreno in sterro e riporto di 1620 mc compensati in loco consentono di allargare la pista di circa 3 m per uno sviluppo di 210 m circa.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Johannes Prinoth s.a.s., con sede a Campitello di Fassa, Streda de Salin, 12, ad eseguire interventi di allargamento della parte bassa della pista da sci da discesa n. 11/3/11 denominata "GABIA 1", nella skiarea Col Rodella in Comune di Campitello di Fassa, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - è raccomandata la posa delle canalette per evitare dissesti idrogeologici;
 - per motivazioni di ordine sia paesaggistico che forestale dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni di ripristino delle rampe reimpiegando, nei limiti del possibile, le zolle precedentemente accantonate;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
7. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/fr